



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PUBBLICI VERDE E ARREDO URBANO

DETERMINAZIONE N. 2297 del 30/10/2017

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROGETTI POR FESR ASSE 5 E ASSE 6 RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RESTAURO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE EDIFICIO EX ASILO SANTARELLI E DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE EDIFICIO EX ASILO SANTARELLI PER DESTINARLO AD HUB TURISTICO CULTURALE DI FORLÌ CITTÀ DEL '900 - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO.

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PUBBLICI VERDE ARREDO URBANO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 23/2/2016, esecutiva, veniva approvato il progetto preliminare di “Restauro riqualificazione e valorizzazione edificio Ex Asilo Santarelli” per un importo stimato di € 2.125.000,00;

- con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1089 del 11/7/2016 venivano approvati i progetti selezionati dalle autorità urbane fra cui è ricompreso il progetto della città di Forlì di cui trattasi e definiti i contributi massimi concedibili nell’ambito del POR FESR 2014-2020, Asse 6;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 26/4/2016, esecutiva, veniva approvato il progetto preliminare di “Completamento del restauro riqualificazione e valorizzazione edificio Ex Asilo Santarelli per destinarlo ad hub turistico culturale di Forlì città del ‘900” per un importo stimato di € 2.150.000,00;

- con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1737 del 24/20/2016 veniva approvata la graduatoria degli enti affidatari, fra cui il Comune di Forlì è ricompreso con il progetto di “Completamento del restauro riqualificazione e valorizzazione edificio Ex Asilo Santarelli per destinarlo ad hub turistico culturale di Forlì città del ‘900” con finanziamento concesso nell’ambito del POR FESR 2014-2020, Asse 5;

- con Determinazione Dirigenziale n. 18855 del 24/11/2016 del Servizio Turismo e Commercio della Regione Emilia Romagna veniva concesso al Comune di Forlì per il progetto di “Completamento del restauro riqualificazione e valorizzazione edificio Ex Asilo Santarelli per destinarlo ad hub turistico culturale di Forlì città del ‘900” un contributo di € 1.000.000,00;

Dato atto che i progetti sopra menzionati finanziati in quota parte dalle risorse finanziarie assegnate al Comune di Forlì con gli Assi 5 e 6 POR FESR 2014-2020, come sopra richiamati saranno oggetto di un unico appalto lavori mantenendo la necessità di rendicontazioni separate per ogni singolo Asse;

Atteso che occorre procedere all'esecuzione del servizio di SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROGETTI POR FESR ASSE 5 E ASSE 6 RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “Restauro riqualificazione e valorizzazione edificio Ex Asilo Santarelli” e di “Completamento del restauro riqualificazione e valorizzazione edificio Ex Asilo Santarelli per destinarlo ad hub turistico culturale di Forlì città del ‘900”, per i seguenti motivi e finalità di interesse pubblico:

- esigenza di rapportarsi con la Regione Emilia – Romagna, in qualità di autorità di gestione del POR ed ente finanziatore, per il corretto e tempestivo assolvimento delle procedure richieste ai fini della rendicontazione preordinata all’ottenimento dei finanziamenti concessi;
- adeguata programmazione e verifica delle attività nonché individuazione di soluzioni idonee ad eventuali problemi insorti;
- corretta rendicontazione separata e distinta per l’asse 5 e l’asse 6;
- contatto costante con gli stakeholders locali, regionali e internazionali collegati con l’implementazione e sviluppo del progetto;

Visto il progetto del suddetto servizio, per la durata massima di anni 3, dell'importo di netti € 37.500,00, oltre rivalsa INPS al 4%, per un importo complessivo di € 39.000,00, essendo esclusa la sussistenza di oneri per la sicurezza, redatto dal Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde Arredo

Urbano e composto dai seguenti elaborati che definiscono le caratteristiche dei servizi che si intendono realizzare:

- perizia di stima dell'importo per l'acquisizione del servizio;
- schema di contratto;

Preso atto che la spesa per il servizio in oggetto trova copertura nella Determina del Dirigente del Servizio G.E.P.A.V.U. n. 609 del 29/3/2017, limitatamente alla quota di € 13.000,00, relativa alle prestazioni da eseguirsi nel 1° anno di validità contrattuale;

Ritenuto conseguentemente di subordinare l'esecuzione delle prestazioni relative al 2° ed al 3° anno, per il residuo ammontare di € 26.000,00, alla condizione sospensiva del perfezionamento dell'iter di assunzione del correlativo impegno di spesa;

Dato atto che in riferimento ai servizi in oggetto non sussiste un interesse transfrontaliero certo, in considerazione della tenuità del relativo importo, nettamente inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, in qualità di dirigente responsabile del procedimento di spesa ed ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- di procedere all'affidamento dei servizi di cui trattasi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizi di importo inferiore a 40.000 euro per i quali è consentito l'affidamento diretto ed in considerazione delle esigenze di celerità ed economicità delle procedure, inconciliabili con i tempi ed i costi di una procedura di gara, in base ai principi di proporzionalità e tempestività;
- di richiedere all'affidatario il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di definire ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 i seguenti criteri di selezione dell'affidatario, tali da non precludere l'accesso agli affidamenti da parte delle micro, piccole e medie imprese:
 - capacità tecniche e professionali:
 - a) diploma di laurea quinquennale (nella forma 3+2), se rilasciata in base al vigente ordinamento degli studi, ovvero diploma di laurea quadriennale, se rilasciata in base al vecchio ordinamento;
 - b) esperienza di almeno 36 mesi effettivi, in attività di progettazione/redazione e gestione di progetti europei, anche non consecutivi, come somma dei periodi effettivamente lavorati;
 - c) esperienza di rendicontazione di progetti europei, nazionali e regionali;
 - d) buona conoscenza della lingua inglese;
 - e) buona conoscenza (e pratica) nell'uso degli strumenti informatici e dei principali programmi (quali Pacchetto Open Office, Power Point);

Accertato che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad acquisire le informazioni circa le soluzioni tecnico – economiche presenti sul mercato funzionali al soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico sopra illustrate;

Dato atto del rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare:

- a) principio di economicità, come specificato nel prosieguo in riferimento alla motivazione della scelta dell'affidatario;
- b) principio di efficacia, in quanto la soluzione rinvenuta sul mercato soddisfa sul piano tecnico - economico le finalità di interesse pubblico sopra illustrate;
- c) principio di tempestività, in quanto la durata del procedimento di selezione del contraente è stata contenuta in tempi compatibili con il tempestivo soddisfacimento delle suddette esigenze di interesse pubblico;
- d) principio di correttezza nell'ambito della procedura di scelta dell'affidatario, essendo state fornite nei contatti precontrattuali le informazioni rilevanti relative ai servizi da eseguire;
- e) principio di libera concorrenza, non discriminazione e rotazione, posto che l'affidatario è stato identificato in esito alle informazioni acquisite sul mercato dal Responsabile del procedimento;
- f) principio di trasparenza e pubblicità, in quanto la presente determinazione, recante la motivazione della scelta del contraente, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Forlì, nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti" anteriormente al perfezionamento del contratto;
- g) principio di proporzionalità, in quanto la procedura di affidamento ed i criteri di selezione sono stati definiti in considerazione dell'oggetto del contratto e della modesta entità del relativo importo;

Ritenuto di affidare i servizi in oggetto alla dr.ssa Flavia Cattani con sede a Forlì, P.tta Mario Pagani, 5, P.IVA 04086870401, per i motivi di seguito esposti:

- l'operatore economico identificato è in possesso dei requisiti sopra elencati;
- l'attività che l'operatore economico si è reso disponibile ad eseguire è idonea a soddisfare sul piano tecnico - economico le finalità di interesse pubblico sopra illustrate ed a garantire le caratteristiche e specifiche tecniche definite negli elaborati progettuali;
- il prezzo offerto risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione, come attestato dal Responsabile del procedimento;
- si è provveduto a consultare un unico operatore economico, in considerazione dell'urgenza di disporre di un adeguato supporto nella gestione dell'opera in conformità alle direttive regionali ed ai fini della successiva rendicontazione, la cui correttezza e tempestività è condizione imprescindibile per l'ottenimento dei finanziamenti regionali, nonché in considerazione della particolare qualificazione dell'affidatario emersa nell'ambito di precedente selezione pubblica basata sulla valutazione di curricula e conseguenti colloqui, aggiudicata dal Comune di Forlì con determinazione del Direttore generale n. 789 del 20/04/2017, in cui l'affidatario è risultato secondo in graduatoria;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, l'ultimo periodo aggiunto con D.Lgs. n. 56/2017, in base al quale nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo Decreto, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Richiamate, per quanto compatibili con il sopravvenuto D.Lgs. n. 56/2017:

- le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26/10/2016, recanti, in attuazione dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

- la determinazione del dirigente del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport n. 2742 del 30/12/2016, recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – indirizzi interpretativi ed applicativi";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 38 dello Statuto Comunale, che definisce le competenze dei dirigenti;

Visto il DECRETO del Sindaco n. 35 del 10/08/2017, con cui si è attribuito al sottoscritto dirigente l'incarico ad interim di direzione del Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde Arredo Urbano;

DETERMINA

1. di approvare il progetto del servizio di supporto alla gestione dei progetti POR FESR asse 5 e asse 6 relativamente ai lavori di "Restauro riqualificazione e valorizzazione edificio Ex Asilo Santarelli" e di "Completamento del restauro riqualificazione e valorizzazione edificio Ex Asilo Santarelli per destinarlo ad hub turistico culturale di Forlì città del '900", netti € 37.500,00, oltre rivalsa INPS al 4%, per un importo complessivo di € 39.000,00, redatto dal Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde Arredo Urbano e composto dagli elaborati elencati in narrativa;
2. di dare atto che in riferimento al disposto dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 168/2004, dell'art. 1, comma 449, della Legge 27/12/2006, n. 296 e dell'art. 39 del Codice III, nonché agli ulteriori obblighi in materia di centralizzazione ed aggregazione degli acquisti, il servizio in oggetto:
 - a) non rientra tra le categorie di beni e servizi individuate, per gli anni 2016 e 2017, con il D.P.C.M. 24/12/2015, con le rispettive soglie di valore, al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche devono ricorrere a CONSIP o altri soggetti aggregatori in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014;
 - b) non rientra tra le categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, ossia energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, per le quali sussiste l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali o, in alternativa, di esperire proprie autonome procedure, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, o procedure di evidenza pubblica, prevedendo corrispettivi inferiori nella misura percentuale normativamente prevista;
 - c) non rientra tra i metaprodotto disponibili nel mercato elettronico della p.a. (MEPA);
 - d) alla data odierna non è disponibile tra le convenzioni CONSIP ed INTERCENT-ER con oggetto che sia comparabile sulla base dei parametri tipologici e qualitativi; conseguentemente, si è accertato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione non ha pubblicato l'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 66/2014 e della Delibera ANAC n. 22 del 26 novembre 2014 ;
3. di affidare i servizi di cui trattasi, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per i motivi in premessa esposti, alla dr.ssa Flavia Cattani di Forlì;
4. di definire, ai sensi dell'art. 32, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, ed in considerazione delle caratteristiche del progetto le seguenti condizioni contrattuali:

- i servizi, per un importo contrattuale di netti € 37.500,00, oltre rivalsa INPS al 4%, per un importo complessivo di € 39.000,00, essendo esclusa la sussistenza di oneri per la sicurezza, verranno affidati a corpo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddddd), e dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016; l'esecuzione delle prestazioni relative al 2° ed al 3° anno di validità contrattuale, per l'ammontare di complessivi € 26.000,00, sarà subordinata alla condizione sospensiva del perfezionamento dell'iter di assunzione del correlativo impegno di spesa;
 - la durata massima del contratto è fissata in anni 3. In caso di avveramento della suddetta condizione sospensiva, l'efficacia del contratto si protrarrà per anni 3; in caso contrario, cesserà alla conclusione del 1° anno, senza che l'Affidatario possa avere nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, per la mancata esecuzione delle prestazioni relative al 2° ed al 3° anno di validità contrattuale;
 - per ogni giorno di ritardo nello svolgimento anche di uno solo degli adempimenti prescritti, rispetto ai termini previsti dagli atti regionali, si applicherà una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale;
 - i pagamenti in acconto saranno effettuati ogni 3 mesi;
 - l'affidatario è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, c. 11, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di importo inferiore a euro 40.000;
5. di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, poiché la mancata esecuzione immediata determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, in quanto in mancanza del corretto e tempestivo assolvimento delle procedure richieste ai fini della rendicontazione potrebbe determinarsi la perdita di finanziamenti comunitari;
 6. di procedere all'acquisizione del codice identificativo della gara (CIG), previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 10/1/2007;
 7. di riservarsi ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'affidatario; ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferma restando la responsabilità penale di cui all'art. 76 del medesimo Decreto;
 8. di perfezionare il relativo contratto secondo lo schema allegato A), in modalità elettronica, in forma di lettera di affidamento da inserire nella Raccolta dei contratti d'Area ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 15.11.2016 con la quale, nelle more della revisione del Codice III, è stato approvato l'aggiornamento della disciplina relativa alla forma dei contratti dell'Ente;
 9. di dare atto che Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 è l'Arch. Dario Pinzarrone;
 10. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Arch. Andrea Savorelli;
 11. di approvare la spesa relativa al 1° anno di validità contrattuale di complessivi € 13.000,00 che viene imputata conformemente all'impegno di spesa già assunto con la determina dirigenziale n. 609 del 29/3/2017, (voce 403 piano investimenti 2017-2019), richiamata in premessa;
 12. di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con L. 102/2009, e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, la compatibilità del seguente programma dei pagamenti, derivante dall'adozione del presente atto e da cui è desumibile la data di esigibilità delle relative obbligazioni, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le

regole di finanza pubblica:

- € 3.250,00: 2° semestre 2017;
- € 6.500,00: 1° semestre 2018;
- € 3.250,00: 2° semestre 2018;

13. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
14. di pubblicare la presente determinazione a contrarre sul sito istituzionale del Comune di Forlì, nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013.

Allegato A)



Comune di Forlì

Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde Arredo Urbano

Racc.Contr. n. _____/_____

OGGETTO: LETTERA-CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROGETTI POR FESR ASSE 5 E ASSE 6 RELATIVAMENTE AI LAVORI DI Restauro, riqualificazione e valorizzazione dell'edificio "Ex asilo Santarelli"- approvazione progetto ed affidamento. (Azione 6.7.1 Asse 5 e Azione 6.7.1 Asse 6).

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1 Il Comune di Forlì affida al/alla Dr.ssa Flavia Cattani . nato/a il a(.....), residente in....., Via....., partita IVA..... C.F....., di seguito per brevità denominato "Affidatario", il servizio di SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROGETTI POR FESR ASSE 5 E ASSE 6 RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "Restauro riqualificazione e valorizzazione edificio Ex Asilo Santarelli" e di "Completamento del restauro

riqualificazione e valorizzazione edificio Ex Asilo Santarelli per destinarlo ad hub turistico culturale di Forlì città del '900" (Azione 6.7.1 Asse 5 e Azione 6.7.1 Asse 6).

- 2 L'attività è finalizzata a supportare il Servizio G.E.P.V.A.U. nella gestione dei progetti a valere sui finanziamenti POR FESR Asse 6 e Asse 5 concessi dalla Regione Emilia Romagna;
- 3 L'Affidatario/a, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, dichiara di trovarsi nelle condizioni giuridiche per l'accettazione del servizio e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, assumendosi tutte le responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci.

ART. 2 – PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO

1. L'Affidatario/a dovrà, in particolare, espletare, in accordo con il Dirigente, il RUP e il Progettista coordinatore del progetto, del Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde Arredo Urbano del Comune di Forlì, le attività di seguito elencate:

- tenuta dei rapporti con la Regione Emilia – Romagna, in qualità di autorità di gestione del POR ed ente finanziatore per aspetti di carattere amministrativo e gestionale; in particolare, l'Affidatario deve acquisire le informazioni ed istruzioni necessarie per supportare il RUP nel corretto e tempestivo assolvimento delle procedure richieste ai fini della rendicontazione preordinata all'ottenimento dei finanziamenti concessi;
- collaborazione nell'organizzazione dei meeting ed eventi realizzati dall'Ufficio in relazione ai progetti in oggetto;
- supporto all'eventuale riprogettazione/modifiche del progetto originario che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera o di progetti europei complementari;
- rendicontazione separata e distinta per l'asse 5 e l'asse 6;
- partecipazione ad incontri interni e a gruppi di lavoro per la predisposizione di piani di lavoro e la valutazione degli output, per la programmazione e verifica delle attività nonché per l'individuazione di soluzioni idonee ad eventuali problemi insorti;
- attività amministrative connesse con la redazione del progetto e delle sue varianti e modifiche, dell'appalto, dell'esecuzione dell'appalto, (es. catalogazione e creazione di appositi archivi documentali ed informatici per la conservazione della documentazione, verbalizzazione di riunioni, aggiornamento dei siti internet e delle pagine social, redazione di report narrativi del lavoro svolto, redazione di bozze di determine, di

deliberazioni, di contratti di incarichi professionali, di contratti per l'affidamento lavori, liquidazioni tecniche legate agli incarichi professionali, e servizi di supporto ecc....);

- attività di contatto costante con gli stakeholders locali, regionali e internazionali collegati con l'implementazione e sviluppo del progetto;
- presenza garantita nella sede ove operano il RUP e il progettista coordinatore per la raccolta dati, elaborazioni progetti, contatti con i preposti uffici Regionali, catalogazione dei materiali, inserimento dati nelle applicazioni informatiche indicate; tale presenza deve essere garantita ogniqualvolta, anche per le vie brevi, lo richieda il RUP o il progettista coordinatore e comunque ogni volta che si renda necessario per assicurare la corretta e tempestiva rendicontazione;
- gestione dei finanziamenti Por Fesr tramite l'applicativo Sfinge.

La persona selezionata dovrà essere disponibile ad effettuare trasferte di breve periodo.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

2. L'Affidatario/a, ferma restando l'autonomia per il raggiungimento degli obiettivi, farà riferimento al Dirigente del Servizio G.E.P.V.A.U., al RUP del progetto, al Progettista coordinatore per l'espletamento del servizio.

3. L'Affidatario/a si rende disponibile ad effettuare eventuali missioni necessarie, previa specifica richiesta e autorizzazione dell'Ente. In tal caso la copertura delle spese relative sarà a carico del Comune di Forlì, nei limiti della disponibilità finanziaria dell'Ente.

4. L'Affidatario dovrà redigere quindicinalmente rapporti scritti di lavoro, sintetici ma esaustivi da cui emerga l'attività svolta nell'espletamento dell'incarico.

5. L'Affidatario/a è tenuto/a a garantire una presenza presso il Comune di Forlì secondo modalità da concordare con il Dirigente del Servizio G.E.P.V.A.U., il RUP o il Progettista coordinatore. L'Affidatario/a deve curare con la massima puntualità e precisione, sotto la propria responsabilità, le attività oggetto del presente contratto.

6. L'Affidatario/a può svolgere attività a favore di altri committenti purché non in concorrenza.

7. L'Affidatario dichiara di conoscere gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 1/4/2013 n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal vigente

Codice di comportamento consultabile sul sito internet del Comune di Forlì all'indirizzo <http://www.comune.forli.fc.it> e, per quanto compatibili, si impegna a rispettare i suddetti obblighi; la violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2, c. 3, del medesimo Decreto e dell'art. 2, c. 1, del Codice di comportamento del Comune di Forlì.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVO

- 1 La durata massima del contratto è fissata in anni 3. L'esecuzione delle prestazioni relative al 2° ed al 3° anno di validità contrattuale, per l'ammontare di complessivi € 26.000,00, è subordinata alla condizione sospensiva del perfezionamento dell'iter di assunzione del correlativo impegno di spesa. Pertanto, in caso di avveramento della suddetta condizione, l'efficacia del contratto si protrarrà per anni 3; in caso contrario, cesserà alla conclusione del 1° anno, senza che l'Affidatario possa avere nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, per la mancata esecuzione delle prestazioni relative al 2° ed al 3° anno di validità contrattuale.
- 2 Per l'espletamento dell'attività di cui trattasi, che decorre dalla data di sottoscrizione del contratto o del verbale di avvio anticipato dell'esecuzione in via di urgenza, è fissato un corrispettivo pari a netti € 37.500,00, oltre rivalsa INPS al 4%, per un importo complessivo di € 39.000,00, essendo esclusa la sussistenza di oneri per la sicurezza, determinato a corpo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), e dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di mancato avveramento della condizione sospensiva di cui al comma 1, il corrispettivo sarà limitato alla sola quota relativa al 1° anno di validità contrattuale, pari a netti € 12.500,00, oltre rivalsa INPS al 4%, per un importo complessivo di € 13.000,00.
- 3 L'Affidatario dichiara di essere soggetto:
 - sino al 31/12/2017, al regime dei minimi ai sensi dell'art. 1, comma 100, della Legge n. 244/2007 e dell'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 e non sottoposto a ritenute alla fonte a titolo di acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ex art. 27 del D.L. 06/07/2011, n. 98, come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22/11/2011, prot. 185820;
 - dal 01/01/2018, al regime forfetario ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e non sottoposto a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014.
- 4 Alla scadenza naturale del presente contratto non vi è necessità di disdetta alcuna od obbligo di preavviso.

- 5 Per ogni giorno di ritardo nello svolgimento anche di uno solo degli adempimenti prescritti, rispetto ai termini previsti dagli atti regionali, si applicherà una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale.

ART. 5 –MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

- 1 L'importo pattuito sarà liquidato in quattro rate uguali di € 3.250,00 ciascuna comprensive di rivalsa INPS al 4%, con cadenza trimestrale, su presentazione di regolare fattura. La fattura dovrà essere vistata con l'attestazione di regolare esecuzione disposta dal Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Affidatario, provvedendo ad accertarsi che le voci relative all'intervento oggetto del contratto, che dovranno essere elencate in fattura, siano corrispondenti per qualità e quantità alle disposizioni contrattuali. Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., il Comune di Forlì è tenuto ad effettuare il pagamento, previa presentazione di fattura, entro giorni 30 dal completamento delle attività di accertamento della conformità della prestazione alle condizioni contrattuali. Tali attività di accertamento verranno espletate nel termine di giorni 45 decorrenti dal verificarsi delle condizioni previste dal presente contratto per i pagamenti in acconto ovvero nel termine di giorni 30 dalla data di ultimazione delle prestazioni, nei casi di attestazione di regolare esecuzione. Qualora la data di ricevimento della fattura sia successiva alla data di completamento delle attività di accertamento, il suddetto termine di pagamento di giorni 30 decorrerà dalla data di ricevimento della fattura. E' obbligatoria la fatturazione elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e del D.M. n. 55/2013; la fattura deve recare l'indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN completo ed, in base all'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, gli estremi del presente contratto.
- 2 Qualora si rendano necessarie richieste di integrazione o modifica non formale della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste.
- 3 Ai fini del pagamento, a titolo di acconto o saldo, di importi superiori a € 10.000,00, il Comune effettua la richiesta di cui all'art. 2 del D.M. 18/1/2008, n. 40, in attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. I termini per l'emissione dei titoli di spesa e per l'effettuazione dei pagamenti sono sospesi nel periodo compreso fra la data della suddetta richiesta e la data della comunicazione di Equitalia Servizi S.p.A., in merito ad eventuali inadempienze a carico dell'affidatario. In caso di inadempimento dell'affidatario all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a € 10.000,00, il Comune sospende il pagamento, nei limiti del debito comunicato da Equitalia

Servizi S.p.A., per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora l'agente della riscossione notifichi l'ordine di versamento di cui all'art. 72 - bis del D.P.R. n. 602/1973, il Comune effettua il pagamento all'agente in ottemperanza al predetto ordine. Per i periodi di sospensione di cui sopra l'affidatario non ha diritto ad interessi per ritardato pagamento, né ad alcun altro indennizzo.

- 4 Nel caso di realizzazione parziale del servizio il corrispettivo sarà ridotto in misura proporzionale al tempo normalmente necessario per le attività effettivamente svolte.

ART. 6 – TRACCIABILITA'

- 1 L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, tra cui l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
- 2 Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto/cottimo saranno registrati sul conto corrente o sui conti correnti dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti, per ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP), salve le eccezioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
- 3 In caso di subappalto od altro subcontratto, l'affidatario si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'affidatario si impegna, altresì, anteriormente all'avvio dell'esecuzione dei subcontratti, a trasmetterne copia al Comune, per la verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge sopra citata.
- 4 L'affidatario e gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge sopra citata, dovranno comunicare al Comune (nella persona del responsabile dell'esecuzione del contratto) gli estremi identificativi del conto corrente o dei conti correnti

dedicati entro sette giorni dalla loro accensione (oppure, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

- 5 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010.

ART. 7 – TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI PROGETTUALI – PROPRIETÀ DEI RISULTATI

- 1 L'Affidatario/a si impegna a rispettare la natura confidenziale del materiale utilizzato e delle informazioni recepite ai fini dell'esecuzione del servizio di cui trattasi, nonché delle risultanze del lavoro svolto, a non divulgarli, a non trasferirli a terzi né a farne qualunque altro senza il consenso preventivo del Comune.
- 2 Tutti i documenti elaborati e predisposti durante l'esecuzione del servizio resteranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Forlì che si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione a suo insindacabile giudizio.

ART 8 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1 Nel caso in cui l'Affidatario/a non porti a termine, totalmente o in parte, il servizio o risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni da esso derivanti o non osservi o violi le prescrizioni previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti in materia o stabilite nel presente contratto, o non tenga conto delle indicazioni ricevute dal committente, dal responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione, la Stazione appaltante ha facoltà di disporre la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità ivi previste.
- 2 In caso di risoluzione del contratto all'Affidatario/a spetterà il pagamento del solo corrispettivo corrispondente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni eventualmente subiti in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 9 - RINVIO

- 1 Per quanto qui non contemplato, si applicano il D.Lgs. n. 50/2016, le vigenti norme del Regolamento Generale approvate con DPR 5/10/2010, n° 207, le disposizioni del Codice III del Comune di Forlì, in quanto compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016, il Codice Civile, in particolare gli artt. 1655 e segg. e tutte le altre disposizioni in materia attualmente vigenti.

ART. 10 – SPESE E DISPOSIZIONI FINALI

- 1 Tutte le spese contrattuali, l'eventuale registrazione e consequenziali, sono a carico dell'Affidatario. Il presente atto è da registrarsi soltanto in caso d'uso, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), della tariffa – Parte II allegata al D.P.R. 26.04.1986 n° 131. Il presente atto, inoltre, è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine, ricadendo nelle ipotesi indicate nell'art. 2 della vigente Tariffa (parte I), approvata con D.M. 20/8/1992, secondo quanto chiarito con Circolare del Ministero delle Finanze 1° luglio 1998, n. 171/E/V e come ribadito dall'art. 72, comma 5, del Codice III.
- 2 Il Dirigente, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, e con la piena consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il rispetto, in ordine alle prestazioni in oggetto, delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile, la presente proposta deve essere restituita a questo Servizio, firmata dall'Affidatario in segno di conferma ed accettazione piena ed incondizionata di ogni sua parte clausola e prescrizione.

LA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI DATA DI AVVIO DELL' ESECUZIONE SI NO

Firmato digitalmente dal Dirigente del Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde Arredo Urbano

Letto, approvato e sottoscritto, in segno di accettazione e conferma di quanto sopra riportato e richiamato.

Firmato digitalmente dall'Affidatario

La data di perfezionamento del contratto coincide con la data di ricevimento da parte del Comune di Forlì dell'accettazione della proposta a mezzo posta elettronica certificata

Il Dirigente
Gianfranco Argnani
documento sottoscritto digitalmente

SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO INVESTIMENTI

UNITA' BILANCIO

Determina: n° 2297 del 30/10/2017

oggetto:

APPALTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROGETTI POR FESR ASSE 5 E ASSE 6 RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RESTAURO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE EDIFICIO EX ASILO SANTARELLI E DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE EDIFICIO EX ASILO SANTARELLI PER DESTINARLO AD HUB TURISTICO CULTURALE DI FORLÌ CITTÀ DEL '900 - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO.

- di imputare le seguenti spese:

Bilancio	Impegno	Capitolo	Articolo	Importo	Missione	Programma	Titolo
----------	---------	----------	----------	---------	----------	-----------	--------

il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con la determina n° 2297 del 30/10/2017

- di accertare le seguenti entrate:

Bilancio	Accertamento	Capitolo	Articolo	Importo	Titolo	Tipologia	Categoria
----------	--------------	----------	----------	---------	--------	-----------	-----------

ANNOTAZIONI:

- **DI DARE ATTO CHE LA SPESA DI EURO 13.000,00 E' IMPEGNATA E FINANZIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 609 DEL 29/03/2017 (POS. RAG. 2017 2875 SUB 10);**
- **DI RINVIARE A SUCCESSIVO ATTO LA REIMPUTAZIONE DELLA SPESA SECONDO L' ESIGIBILITA' DEI PAGAMENTI, AI SENSI DELL'ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. N. 118 DEL 23/06/2011.**

Si attesta che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell' Ente.

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n. 147-bis, comma 1, n. 153, comma 5, e n. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

L' Istruttore
Unità Bilancio

Forlì, 07/11/2017

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Guglielmo Senni